


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DELL'8 LUGLIO 2008, N. 109

**MODIFICA ALL'ARTICOLO 6, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE
10 AGOSTO 1988, N. 34
"FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI"**



Art. 1

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 34/1988)

1. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento dell'attività dei gruppi consiliari), da ultimo modificata con l.r. 29 aprile 2008, n. 7, è sostituita dalla seguente:

“b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento, i requisiti e la durata dell'incarico di collaborazione coordinata e continuativa, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, compren-

sivo dell'indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quello della legislatura. All'incarico di collaborazione coordinata e continuativa non si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).”.

IL PRESIDENTE

(Raffaele Bucciarelli)

